



**Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano
S.r.l.
Via Coriolano 40
00181 Roma
P. Iva 01328061005**

Modello di Organizzazione e Gestione
*ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a)
del Decreto Legislativo n. 231 dell'8
giugno 2001*

	REVISIONI					
EDIZIONE: prima	0	1	2	3	4	5
Data	06/06/19					
Emessa da	Rappresen tante Legale					
Motivazione	Adeguamen to al D.Lgs. 231/01					

Il seguente documento è stato approvato dal RL in data 06/06/2019

firma

Il seguente documento è stato verificato dall'OdV in data 06/06/2019

firma



INDICE

1 DEFINIZIONI

2 PARTE GENERALE

2.1 Il D.Lgs. 231/01

2.1.1 Ambito di applicazione

2.1.2 Reati e sanzioni

2.1.3 Condotte esimenti

2.2 Adozione e gestione del modello da parte della società

2.2.1 Motivazioni relative all'adozione del modello

2.2.2 Finalità del modello

2.2.3 Struttura del modello

2.3 L'Organismo di Vigilanza (OdV)

2.3.1 Identificazione dell' OdV

2.3.2 Cause di ineleggibilità e motivi di revoca dei componenti dell'OdV

2.3.3 Funzioni dell'OdV

2.3.4 Obblighi di informazione dell'OdV

2.3.5 Reporting verso OdV

2.4 Formazione del personale e diffusione del modello all'interno ed all'esterno dell'azienda

2.4.1 Formazione del personale

2.4.2 Informativa a collaboratori esterni e partner

2.5 Sistema disciplinare e sanzioni in caso di mancata osservanza del modello

2.5.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

2.5.2 Sanzioni nei confronti degli amministratori, del direttore generale e dei sindaci

2.5.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

2.5.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

2.6 Verifica sull'adeguatezza e sull'applicazione del modello

3 PARTE SPECIALE

3.1 Metodologia della mappatura e dell'analisi dei rischi

3.2 Organizzazione dell'azienda

3.3 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

3.3.1 I reati nel dettaglio

3.3.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.4 Reati Societari

3.4.1 I reati nel dettaglio

3.4.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.5 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

3.5.1 I reati nel dettaglio

3.5.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.6 Reati contro la personalità individuale

3.6.1 I reati nel dettaglio

3.6.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.7 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

3.7.1 I reati nel dettaglio

3.7.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.8 Reati relativi il diritto d'autore

3.8.1 I reati nel dettaglio

3.8.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.9 Abusi di mercato

3.9.1 I reati nel dettaglio

3.9.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.10 Reati connessi alla criminalità organizzata

3.10.1 I reati nel dettaglio

3.10.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.11 Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

3.11.1 I reati nel dettaglio

3.11.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.12 Reati contro l'industria ed il commercio



3.12.1 I reati nel dettaglio

3.12.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.13 Reati informatici e trattamento illecito dei dati

3.13.1 I reati nel dettaglio

3.13.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.14 Reati transnazionali

3.14.1 I reati nel dettaglio

3.14.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.15 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

3.15.1 I reati nel dettaglio

3.15.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.16 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

3.16.1 I reati nel dettaglio

3.16.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.17 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3.17.1 I reati nel dettaglio

3.17.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.18 Reati contro l'ambiente

3.18.1 I reati nel dettaglio

3.18.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.19 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

3.19.1 I reati nel dettaglio

3.19.2 Processi sensibili ed analisi correlata

3.20 Procedura di segnalazione di operazione sensibile



4 PROTOCOLLI

4.1 Scopo e diffusione dei protocolli e dei modelli allegati

4.2 Elenco dei protocolli aziendali



ALLEGATI:

Codice Etico

Protocolli:	PRO. 1	Protocollo per la selezione e gestione del personale
	PRO. 2	Protocollo per la gestione degli approvvigionamenti
	PRO. 3	Protocollo per la prevenzione dei reati societari
	PRO. 4	Protocollo per la prevenzione dei reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro
	PRO. 5	Protocollo per la prevenzione dei reati informatici
	PRO. 6	Protocollo per la prevenzione dei reati contro la persona
	PRO. 7	Protocollo per la prevenzione dei reati contro l'ambiente
	PRO. 8	Protocollo per la prevenzione dei reati contro la P.A.
	PRO. 9	Protocollo per la prevenzione dei reati inerenti al diritto d'autore
	PRO.10	Protocollo per la prevenzione dei reati inerenti all'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Linee guida

Moduli:	MOD. 01	Indici di Revisione
	MOD. 02	Elenco Documenti e Destinatari
	MOD. 03	Piano di Formazione
	MOD. 04	Verbale di Formazione
	MOD. 05	Piano di Audit
	MOD. 06	Rapporto di non Conformità
	MOD. 07	Audit Report
	MOD. 08	Registro non Conformità
	MOD. 09	Dichiarazione del Dipendente
	MOD. 10	Dichiarazione del Fornitore
	MOD. 11	Dichiarazione del Consulente/Professionista
	MOD. 12	Dichiarazione dello Stagista
	MOD. 13	Dichiarazione del Dipendente impiegato in operazioni sensibili
	MOD. 14	Dichiarazione del Componente dell'Organismo di Vigilanza
	MOD. 15	Dichiarazione del Membro della Commissione
	MOD. 16	Mappa delle deleghe
	MOD. 17	Questionario per la valutazione dei Fornitori
	MOD. 18	Report Verso l'OdV
	MOD.18.1	Piano dei flussi verso l'OdV
	MOD. 19	Organigramma



- MOD. 20 Organigramma nominativo**
- MOD. 21 Operazioni in deroga**
- MOD. 22 Scheda di segnalazione operazione sensibile**
- MOD. 23 Responsabilità autorità e mansioni operative**
- MOD. 24 Iter assunzione personale**



1 DEFINIZIONI



“Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.

“D.Lgs. 231/2001”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

“Modello”: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società che raccoglie l’insieme di processi e regole comportamentali che indirizzano lo svolgimento delle attività dell’Azienda in conformità alla legge che ha istituito la Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche (D.Lgs. 231/2001).

“P.A.”: la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).

“Reati”: le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.

“Codice etico”: documento contenente i principi generali di comportamento a cui i destinatari devono attenersi anche con riferimento alle attività di cui al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società.

“Destinatari”: Amministratori, Dipendenti, *Outsorcer* ed altri soggetti con cui la Società entri in contatto nello svolgimento di relazioni d’affari.

“Sistema Disciplinare”: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.

“processo sensibile”: processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sottofasi o attività si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

“Protocollo”: insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.

“Sistema Disciplinare”: insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione del Modello.



2 PARTE GENERALE

2.1 Il D.Lgs. 231/01

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità in sede penale degli Enti, correlata a quella della persona fisica che ha compiuto materialmente il fatto illecito.

Viene così intaccato un principio cardine dell'ordinamento italiano, "*societas delinquere non potest*", anche al fine di adeguarsi ad un mutato quadro politico economico globale e di recepire dettati normativi e pronunciamenti di organismi internazionali ed europei.

Il regime della così detta *responsabilità amministrativa* - introdotto dal citato Decreto - ha lo scopo di coinvolgere gli Enti nella sanzione dei reati, compiuti nell'interesse o vantaggio degli stessi.

La *responsabilità amministrativa* è totalmente autonoma rispetto alla persona fisica che ha commesso il reato infatti, ai sensi dell'art.8 del Decreto, l'Ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

La *responsabilità amministrativa* si configura infine, anche in relazione ai reati connessi alle attività svolte dall'Ente all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato stesso.

2.1.1 Ambito di applicazione

L'art. 5 del Decreto stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone fisiche che rivestono posizione di vertice con esse intendendosi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché, persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso (i c.d. soggetti "apicali"); si ritiene che con la locuzione "apicali" si debbano intendere coloro che sono coinvolti, nel potere di gestione dell'ente, a prescindere dal fatto che costoro possano esercitare individualmente (e quindi a prescindere dalle deleghe loro attribuite) ed a prescindere dal fatto che possano essere, in concreto, soggetti attivi del reato.

- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati - di cui alla lettera a) dell'art.5: i cosiddetti sottoposti.

A titolo meramente esemplificativo è possibile affermare che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente:

gli amministratori in genere, i direttori generali, e coloro che possono "indirizzare" l'agire dell'ente. Si ritiene poi, che rientrano, in questa categoria anche coloro cui è attribuita la rappresentanza dell'ente rispetto a specifiche attività, situazioni, atti rilevanti per l'attività dell'ente stesso: potrebbero essere rilevanti anche procuratori, avvocati, commercialisti, ove sia loro attribuito uno specifico potere di impegnare le decisioni e l'agire dell'ente.

Vanno esclusi dal novero delle persone rilevanti i sindaci, che potranno rispondere, ove ne ricorrano i presupposti, a titolo di concorso nel reato con gli amministratori, restando però la loro posizione ed il loro agire non in grado di coinvolgere l'ente ai sensi della normativa in oggetto.

Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a): sono invece i dipendenti in genere e i soggetti legati alla società da un rapporto di lavoro parasubordinato e autonomo; vista la sempre maggiore complessità e specificità degli organigrammi aziendali, l'importanza anche del singolo nelle scelte e nelle attività della Società acquista sempre maggior rilievo.

2.1.2 Reati e sanzioni

Di seguito si riportano i reati ricompresi nel D.Lgs. 231/01, che verranno poi analizzati singolarmente nell'analisi dei rischi:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] modificato dal Decreto Legge 14 agosto 2013, n. 93.

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29].

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01).



Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001].

Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15].

Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3].

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9].

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08].

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3].

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15].

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4].

Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01) [introdotto dal D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 e in vigore dal 16 agosto 2011].

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecis del D.Lgs. 231/01) [In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286].

Secondo l'art. 9 del Decreto le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

- a) *la sanzione pecuniaria;*
- b) *le sanzioni interdittive;*
- c) *la confisca;*
- d) *la pubblicazione della sentenza.*

Le sanzioni interdittive sono: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni pecuniarie si applicano in ogni caso, ma l'ammontare delle stesse non è predeterminato. Esse sono infatti stabilite "per quote" e in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche dell'Ente (secondo l'art. 10 del Decreto per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria, la sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille l'importo di una quota va da un minimo di *Euro 258* ad un massimo di *Euro 1549* e ammesso il pagamento in misura ridotta).

Le sanzioni interdittive, tra le quali si annoverano:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;

si applicano unicamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto che vanno dai i reati contro la Pubblica Amministrazione ai i reati di terrorismo e contro la personalità individuale, dai reati in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita, per i delitti informatici e trattamento illecito di dati, dai reati di mafia ai reati contro il diritto d'autore.

In ogni caso per poter infliggere pene interdittive, deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- che vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Anche se le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino alla consistente cifra di Euro 1.549.000, non sono da sottovalutare le misure interdittive, che soprattutto in società di grandi dimensioni possono generare perdite di notevole entità, soprattutto in una prospettiva di mancato guadagno.

2.1.3 Condotte esimenti

Specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa sono previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, sia da soggetti in posizione verticistica che da soggetti sottoposti all'altrui direzione. A tal riguardo emerge una differenza di disciplina e di regime probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai reati commessi dai sottoposti.

In particolare il Decreto prevede che l'ente non risponde dei reati commessi da soggetti in posizione apicale se anche in sede giudiziaria dimostra che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporre l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito "OdV"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

2.2 Adozione e gestione del modello da parte della società

Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l., consapevole dell'importanza che - soprattutto negli ultimi tempi - hanno assunto, sia il Decreto in oggetto, sia i reati in esso contemplati, ha deciso di dotarsi di un modello 231 allo scopo di prevenire gli illeciti dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della stessa.

2.2.1 Motivazioni relative all'adozione del modello

La predisposizione del Modello 231 di organizzazione, gestione e controllo risponde alla convinzione dell'azienda che ogni elemento utile al fine di ricercare condizioni di correttezza e trasparenza nella gestione delle attività aziendali è meritevole di attenzione sia per l'immagine della società sia per la piena tutela degli interessi degli stakeholders aziendali.

Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l. nutre la massima fiducia nella professionalità e nella capacità dei propri dirigenti e dei propri dipendenti e reputa che tali doti possano essere meglio sviluppate tramite un modello che ne vada a costituire una sorta di certificazione nei confronti di tutto il mercato di riferimento.

Il presente Modello pertanto è indirizzato a tutto il personale della società e, in particolare, a quanti svolgano le attività identificate a rischio. Le prescrizioni del presente Modello devono pertanto essere rispettate sia dal personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo, nonché da tutti i lavoratori sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti (di seguito "Destinatari").

Inoltre **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** richiede, tramite la previsione di apposite clausole contrattuali, a tutti i Collaboratori, ai Consulenti, ai Partner e ai Fornitori, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto e dei principi etici adottati, attraverso la documentata presa visione del Codice Etico.

2.2.2 Finalità del modello

Il modello persegue le seguenti finalità:

- migliorare il sistema di governance aziendale;
- mappare accuratamente i processi aziendali al fine di creare procedure dettagliate e logiche funzionali di definizione dei compiti;
- predisporre un sistema di strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi alle attività aziendali più sensibili;
- formare ed informare tutti coloro che operano in nome e per conto di **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** in merito al Decreto in oggetto ed alle disposizioni del presente modello e del relativo codice etico allegato;
- responsabilizzare tutte le risorse aziendali riguardo alle possibili violazioni del modello anche predisponendo un definito e strutturato sistema sanzionatorio;
- affermare in modo deciso ed autorevole che **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** non tollera che siano commessi reati – siano essi ricompresi o meno nel Decreto – nel suo interesse o a suo vantaggio, considerando ingiusto e dannoso trarre profitto da attività illecite di qualsiasi tipo.

2.2.3 Struttura del modello

Il presente modello è costituito da una *parte generale*, dove vengono presi in considerazione:

- il D.Lgs. 231/01, anche sotto il profilo sanzionatorio;
- il modello 231 adottato dalla società anche dal punto di vista delle motivazioni e delle finalità;
- l'Organismo di Vigilanza in tutti gli aspetti che lo riguardano;
- la formazione del personale e le modalità di diffusione del modello;
- le sanzioni disciplinari in caso di violazione del modello;
- le procedure di controllo e di audit

e da una *parte speciale* dove vengono presi in considerazione tutti i reati previsti dal decreto alla luce della loro eventuale realizzazione nei processi della società.

Si procederà pertanto ad una mappatura delle aree dei processi ritenuti sensibili per procedere quindi ad una valutazione della relativa esposizione al rischio di commissione del reato secondo la seguente formula:

Esposizione = probabilità x danno

Tale formula troverà la sua applicazione alla realtà aziendale considerata tramite un'apposita griglia o matrice che sarà compilata grazie all'individuazione di appositi parametri.

In base ai risultati di tale operazione si andranno ad identificare quindi i protocolli, la modulistica e i percorsi formativi più opportuni da implementare in azienda.

In ultimo si provvederà ad una descrizione dei protocolli allegati.

Relativamente alla gestione documentale il presente modello contiene i seguenti elementi d'identificazione:

- *codice di identificazione;*
- *indice di revisione;*
- *data di emissione;*
- *numero sequenziale e totale delle pagine;*
- *titolo del documento;*
- *identificazione del compilatore/emittente;*

Per l'emissione del documento revisionato deve essere rispettata la stessa prassi seguita per la sua prima emissione.

Sul documento nuovo o revisionato devono essere riportati il nuovo indice di revisione e la data di emissione corrispondente.

Le revisioni verranno registrate su un apposito modulo (mod. 01 Indici di Revisione).

Le copie obsolete della documentazione vengono messe in risalto tramite barratura diagonale della prima pagina.

La documentazione obsoleta viene conservata per tre anni.

Si provvederà a tenere inoltre un registro dove si annoteranno tutti gli invii documentali a tutti i destinatari (dipendenti, fornitori, ecc.) (mod. 02 Elenco Documenti e Destinatari).



2.3 L'Organismo di Vigilanza (OdV)

All'Organismo di Vigilanza - istituito ai sensi dell'art.6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 231/01 e dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo - è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Codice Etico e del Modello e di curarne l'aggiornamento.

Per tale motivo l'OdV deve essere posto in posizione di terzietà e di indipendenza rispetto agli altri Organi sociali di gestione non potendo i soggetti eletti a tale funzione di controllo essere investiti di compiti aziendali incompatibili.

Per il suo funzionamento l'OdV può essere dotato di un regolamento interno.

Il presente modello rappresenta un atto di emanazione dell'organo dirigente e la sua adozione come le sue modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Rappresentante Legale, che, considerata la natura di piccola impresa della società in oggetto, assume anche la carica di Organismo di Vigilanza monocratico ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D.Lgs. 231/01.

2.3.1 Identificazione dell' OdV

Affinché sia garantita da parte dell'OdV la necessaria autonomia di iniziativa e l'indipendenza, il Modello prevede espressamente che a detto Organo non siano attribuiti compiti operativi a carattere gestionale a rilevanza economico/finanziaria esterna che, rendendolo partecipe di decisioni e attività gestionali, ne minerebbero l'obiettività di giudizio.

I requisiti specifici che l'Organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle funzioni istituzionali allo stesso assegnate, sono:

- **Autonomia e indipendenza.**

I requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza è fondamentale affinché i componenti dell'OdV non siano direttamente coinvolti nelle attività oggetto della loro attività di controllo.

Pertanto possono essere chiamati a far parte dell'OdV soggetti, all'interno della struttura aziendale, sprovvisti di compiti operativi a rilevanza economico/finanziaria, i quali devono riferire direttamente ai massimi vertici aziendali.

- **Professionalità.**

I componenti dell'OdV devono possedere specifiche conoscenze tecniche specialistiche adeguate alle funzioni che l'Organo è chiamato a svolgere, e proprie di chi compie un'attività "ispettiva", di



analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico. Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono maggiormente l'obiettività di giudizio.

- **Continuità d'azione.**

L'OdV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d'indagine, e predisponendo appositi strumenti di audit;
- curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento.

2.3.2 Cause di ineleggibilità e motivi di revoca dei componenti dell'OdV

Il Rappresentante Legale all'atto di nomina dell'Organismo conferisce a uno dei suoi membri, in caso di organismo dotato di più soggetti, la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

I membri dell'OdV restano in carica per tre anni e possono essere rinominati, devono comunicare per iscritto al Rappresentante Legale l'accettazione della carica e fornire la documentazione richiesta da **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** in ordine ai requisiti di onorabilità e professionalità rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 gennaio 2000 n. 445 che prevede tra l'altro la dichiarazione attestante che non si trovano nelle condizioni di cui all'art.2382 del codice civile.

Non possono essere nominati membri dell'OdV il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società.

Tra le cause di ineleggibilità a componente dell'OdV va poi annoverata la sentenza di condanna o patteggiamento *non irrevocabile* per uno o più reati previsti dal decreto in oggetto.

Nel caso del venir meno (per dimissioni, rinuncia, ecc.) di uno dei componenti dell'OdV, la nomina del sostituto è deliberata dal Rappresentante Legale.

I membri dell'OdV decadono dalla loro carica al perdere dei requisiti e/o delle qualità in base alle quali è avvenuta la nomina.

L'OdV può essere dotato di un budget di spesa autonomo concordato annualmente con il Rappresentante Legale.

I membri dell'OdV rilasciano all'atto della nomina una dichiarazione attestante la loro idoneità a ricoprire la carica (Mod. 14 Dichiarazione del Componente dell'Organismo di Vigilanza).

2.3.3 Funzioni dell'OdV

Dal punto di vista operativo, è affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- verificare periodicamente la completezza e correttezza della mappatura delle aree potenzialmente a rischio di reato, al fine di adeguarle ai mutamenti dell'attività di impresa e/o della struttura aziendale. A tal fine, all'Organismo di Vigilanza devono essere segnalate da parte del management, di coloro che esercitano le attività di controllo e dei responsabili delle singole Funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alla Parte Speciale del presente Modello. Per le comunicazioni devono essere seguite le indicazioni previste dal modello stesso;
- esaminare l'informativa periodica predisposta dai Responsabili interni di Funzione, al fine di avere una panoramica completa e dettagliata sul livello di attuazione del Modello;
- pianificare ed effettuare periodicamente, verifiche volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurando che le procedure e i controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi etici siano rispettati. Si osserva, tuttavia, che l'attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza non può in alcun modo sostituire le attività di controllo demandate alla responsabilità primaria del management operativo, che sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale (cd. "controllo di linea"). L'Organismo di Vigilanza nello svolgimento delle citate verifiche può delegare alcuni compiti di natura tecnica particolarmente complessi a soggetti terzi, dopo averne informato l'AU;
- effettuare periodicamente verifiche mirate alla verifica di determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività sensibili. I risultati di tali verifiche devono essere oggetto di specifico rapporto, che sarà parte integrante della relazione scritta sull'attività;
- curare il costante aggiornamento del Modello e dei protocolli;
- controllare la presenza, la corretta conservazione e l'efficacia della documentazione necessaria alla gestione del modello.

A tal fine, anche coordinandosi con le Funzioni aziendali competenti, l'Organismo di Vigilanza deve:

- verificare l'esistenza di nuove attività sensibili;

- garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano intraprese tempestivamente;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute in attuazione del Modello;
- aggiornare la lista delle informazioni necessarie per un corretto svolgimento della propria attività di vigilanza, ed in particolare:
 1. sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati di cui alle Parti Speciali del presente Modello;
 2. sui rapporti con i soggetti terzi;
- promuovere iniziative per la formazione del personale sulle finalità e sui contenuti del Modello, coordinandosi con il Direttore delle risorse umane (se presente) o con il responsabile interno della formazione del personale;
- suggerire dei provvedimenti disciplinari, che saranno poi decisi dal Rappresentante Legale a seconda che la violazione sia stata effettuata da un soggetto apicale o da un subordinato.

L'art. 52 del D.Lgs. del 16 novembre 2007 dispone che anche l'OdV, oltre al Collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza, al comitato di controllo di gestione, debba vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel citato Decreto, dovendo:

- a)* comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 (disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio);
- b)* comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia (segnalazione di operazioni sospette);
- c)* comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49 (limitazione all'uso del contante e dei titoli al portatore), commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con registrazione fittizia) di cui hanno notizia;
- d)* comunicare, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 (obblighi di registrazione) di cui hanno notizia.

2.3.4 Obblighi di informazione dell'OdV

L'OdV di **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Alla chiusura di ogni semestre, l'OdV di **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** trasmette al Rappresentante Legale una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

2.3.5 Reporting verso l'OdV

L'OdV è destinatario di adeguati flussi informativi dagli Organi sociali e dalle Direzioni/Funzioni della Società (vedi Mod. 18 "Report verso l'OdV"), in base a precise scadenze (vedi Mod. 18.1 "Piano dei flussi informativi verso l'OdV"), all'indirizzo e-mail

odvgabinettofisiokinesiterapia@gmail.com

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta dal Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- eventuali segnalazioni relative alla violazione del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa devono essere inoltrate all'OdV dai Responsabili delle Direzioni e/o Funzioni aziendali attraverso specifici report (Mod. 18 Report verso l'OdV), in accordo con quanto stabilito nei protocolli;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto al Rappresentante Legale e, ove ritenuto necessario, al Rappresentante Legale, eventuali rifiuti a procedere ad un'indagine interna, quando la decisione di archiviare una segnalazione non sia presa all'unanimità;
- le segnalazioni, dovranno essere in forma scritta o via e-mail all'indirizzo:



odvgabinettofisiokinesiterapia@gmail.com

e non anonima ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;

- le segnalazioni pervenute all'OdV devono essere raccolte e conservate in un apposito archivio al quale sia consentito l'accesso solo ai membri dell'OdV stesso.

L'OdV valuterà se prendere in considerazione anche eventuali segnalazioni anonime, solo se lo riterrà opportuno in base alla gravità della violazione denunciata ed all'impatto che potrebbe avere sulla società.

All'Organismo di Vigilanza devono altresì essere comunicate le notizie relative:

- ai procedimenti disciplinari azionati per violazioni del Modello;
- alle sanzioni disciplinari irrogate;
- ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Il sistema delle deleghe e dei poteri attribuiti ai funzionari ed ai dirigenti della società deve essere comunicato all'Organismo di Vigilanza; tempestivamente dovranno essere comunicate anche le modificazioni di tali poteri.

Per una dettagliata mappatura delle deleghe attribuite si fa riferimento ad un apposito modello (Mod. 15 Mappa delle Deleghe).

Con cadenza annuale, contestualmente all'approvazione del Bilancio, il Rappresentante Legale della società rilascerà all'OdV una lettera di attestazione sul rispetto del D.Lgs. 231/01 e dei principi del modello.

2.4 Formazione del personale e diffusione del modello all'interno ed all'esterno dell'azienda

Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l. è costantemente impegnata a promuovere la conoscenza del presente Modello 231, del Codice Etico, dei protocolli e dei relativi moduli

applicativi presso tutti i propri dipendenti, che sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e ad attuarli consapevolmente.

2.4.1 Formazione del personale

L'OdV in collaborazione con la direzione del personale – anche avvalendosi del supporto di consulenti esterni – procederà alla formazione del personale che sarà, al fine di garantire la specificità della formazione, così articolata:

- **Personale direttivo:** sessione formativa realizzata in aula da consulenti specializzati che provvederanno ad impartire il corso, distribuire il materiale informativo procedere alla valutazione dell'apprendimento.
- **Altro personale dipendente:** informativa interna, spedizione di un corso completo in formato elettronico (tramite e-mail o su supporto cartaceo/elettronico) con allegato test di valutazione.

I temi principali trattati in sede di formazione saranno i seguenti:

- *Nozioni di carattere generale*
- *Le fattispecie di reato previste dal legislatore e le sanzioni*
- *I presupposti della responsabilità*
- *Il Modello di Organizzazione, gestione e controllo*
- *Il Codice Etico*
- *I processi sensibili dell'ente (con approfondimenti sulla propria area di competenza, con l'analisi dei relativi protocolli ed eventuali procedure)*
- *Casi pratici*

La formazione è opportunamente programmata (mod. 03 Piano di Formazione) e debitamente tracciata (mod. 04 Verbale di Formazione).

Tutti i dipendenti firmeranno una dichiarazione (Mod. 08 Dichiarazione del Dipendente) (Mod. 12 Dichiarazione dello Stagista), dove verrà documentata la sua conoscenza del Codice Etico e del Decreto 231, nonché la sua volontà di adeguarsi alle prescrizioni in essi contenute. Una dichiarazione più dettagliata sarà poi firmata dal dipendente impiegato in operazioni sensibili (Mod. 13 Dichiarazione del dipendente impiegato in operazioni sensibili).

Al fine di garantire una più corretta applicazione del modello ed una più immediata individuazione delle singole responsabilità, si è provveduto a redigere in forma grafica intuitiva e comprensibile (flow-chart) un dettagliato organigramma aziendale (Mod. 19 Organigramma), affiancato da un organigramma nominativo (Mod. 20 Organigramma nominativo o mansionario aziendale).

2.4.2 Informativa a collaboratori esterni e partner

Dovranno essere fornite ai collaboratori esterni di **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** (consulenti, fornitori, agenti, rappresentanti ed in genere tutti i terzi aventi rapporti con la società) apposite informative sulle finalità, struttura e contenuto del Modello e di tutte le sue componenti essenziali, sulle modalità di implementazione dello stesso, nonché sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzati al riguardo, mediante idonea informativa appositamente predisposta.

Ai fini di una adeguata attività di informazione, la Funzione Personale ed Organizzazione, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederà a curare la diffusione del Codice Etico ai soggetti destinatari delle prescrizioni di cui al presente paragrafo mediante la sua pubblicazione sul sito Internet aziendale.

I soggetti destinatari delle prescrizioni del presente paragrafo saranno invitati a rilasciare, a cura della funzione contrattualmente interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti l'avvenuta conoscenza del Codice Etico, unitamente all'impegno ad osservarne le prescrizioni nonché a non tenere condotte che possano comportare il coinvolgimento della Società nelle fattispecie di reato previste nel Decreto (Mod. 11 Dichiarazione del Consulente/Professionista) (Mod. 10 Dichiarazione del Fornitore). Il fornitore dovrà inoltre compilare e sottoscrivere un apposito questionario (Mod. 17 Questionario Per La Valutazione Dei Fornitori) con cui si procederà ad una corretta valutazione dei requisiti previsti dal Decreto e dal modello in oggetto.

2.5 Sistema disciplinare e sanzioni in caso di mancata osservanza del modello

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema sanzionatorio idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole e delle misure in esso indicate.

Sono pertanto stabilite sanzioni che variano in base alle responsabilità aziendali che commettono le violazioni ed alla gravità delle violazioni. Si avranno così sanzioni per:

- *Lavoratori dipendenti*
- *Amministratori, direttore generale e sindaci*
- *Dirigenti*
- *Collaboratori esterni e partner*

Un fattore importante da tenere in considerazione è dato dalla tempestività ed immediatezza dell'irrogazione della sanzione disciplinare; anche se fosse decisamente più conforme ai principi del garantismo il far dipendere l'irrogazione della sanzione dall'esito di un giudizio penale - eventualmente istauratosi in seguito alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto 231 - diventerebbe assai arduo assicurare l'efficace attuazione del Modello.

È opportuna in questa sede segnalare che il sistema disciplinare di **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** richiama il CCNL di riferimento.

2.5.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle regole comportamentali contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché la violazione dei doveri relativi alla prevenzione degli infortuni e delle malattie sul luogo di lavoro, sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dai vigenti CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della L. 300/70 ed eventuali normative speciali applicabili.

Le sanzioni previste dai CCNL applicati sono :

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento per mancanze (ai sensi delle proprie previsioni normative).

È a carico del Rappresentante Legale la gestione di tutto l'iter formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al presente modello.

Il Rappresentante Legale riferisce all'OdV, in merito alle sanzioni disciplinari emesse.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione prevista saranno applicati, nei singoli casi, tenendo conto dei seguenti elementi:

- intenzionalità del comportamento illecito e non corretto;
- grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- condotta complessiva del dipendente (eventuali precedenti), oppure l'esistenza di circostanze attenuanti (o aggravanti), tenendo in debito conto la professionalità ed il suo passato lavorativo;
- ruolo ed i compiti assegnati al dipendente;
- il ruolo ed i compiti assegnati al dipendente;
- livello di responsabilità/posizione gerarchica, funzionale e/o teorica;
- eventuali ipotesi di condivisioni della responsabilità con altri collaboratori che abbiano concorso al comportamento manchevole.

2.5.2 Sanzioni nei confronti degli amministratori, del direttore generale e dei sindaci

In caso di violazione da parte di Amministratori, Revisori e/o Sindaci di quanto prescritto nel Modello, e nel Codice Etico adottato dalla Società, l'Organismo di Vigilanza informerà il Rappresentante Legale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa, ivi compresa la convocazione dell'assemblea dei soci per l'esame e l'adozione dei provvedimenti conseguenti espressamente indicati nel sistema disciplinare (tra cui la revoca per giusta causa del consigliere, del revisore o del sindaco).

2.5.3 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

La violazione da parte dei Dirigenti di quanto prescritto nel Modello, e nel Codice Etico adottato dalla Società, costituirà, in proporzione alla gravità del fatto e all'entità del danno cagionato alla Società, causa di applicazione di provvedimento disciplinare in conformità alle leggi ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti Industriali.

2.5.4 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner

La violazione da parte dei Terzi (Consulenti o Partners esterni, non legati da vincolo di subordinazione con l'Impresa, ma sottoposti per il singolo incarico a controllo e vigilanza da parte



dell'Impresa) delle regole di cui al presente Modello costituisce inadempimento degli obblighi contrattuali che può comportare, nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto. A tal proposito nei singoli contratti stipulati di volta in volta con i Terzi dovranno essere istituite clausole ad hoc per disciplinare le conseguenze derivanti dalla violazione del Modello Organizzativo e del Codice Etico.

2.6 Verifica sull'adeguatezza e sull'applicazione del modello

Il Modello Organizzativo sarà soggetto a due tipologie di verifiche:

1. Attività di monitoraggio sull'effettività del Modello attraverso l'istituzione di un sistema di dichiarazioni periodiche (ogni sei mesi) - relative al fatto che siano state rispettate le indicazioni e le prescrizioni del documento, nonché i relativi poteri di delega e limiti di firma - da parte dei destinatari del Modello (saranno i responsabili di area a far compilare periodicamente ai loro sottoposti le dichiarazioni in oggetto ed a trasmetterle all'organismo di vigilanza);
2. Monitoraggio costante da parte dell'OdV., con verifiche a campione – *anche a sorpresa* - riguardanti l'effettiva e continua redazione della modulistica prevista dal Modello e da accertamenti sul rispetto dei protocolli. A tale scopo l'OdV predispone un Piano di Audit annuale (mod. 05 Piano di Audit) dove programmare e registrare annualmente gli audit, un Rapporto di non Conformità (mod. 6 Rapporto di non Conformità) dove rilevare e gestire eventuali non conformità registrate, ed un Registro Delle Non Conformità (mod. 8 Registro Delle Non Conformità) dove tenere sotto controllo tutte le non conformità rilevate.

Per una più efficace e dettagliata attività di audit l'OdV potrà essere coadiuvato da consulenti esterni con funzione di *Auditor* operanti con una preciso incarico del Rappresentante Legale.

La funzione di *Auditor* dovrà operare sotto il totale controllo e la completa supervisione dell'OdV.

La funzione di *Auditor* elaborerà quindi dettagliati Audit Report (mod. 7 Audit Report) che provvederà a trasmettere all'OdV, così fornendo allo stesso ogni necessaria ed utile informazione di cui necessita per l'espletamento dell'incarico conferitogli.

La funzione di *Auditor* parteciperà inoltre alle riunioni dell'OdV con ruolo consultivo.

La nomina dell'*Auditor* è facoltativa, e rimessa alla discrezione del Rappresentante Legale. Nel caso l'*Auditor* non venga nominato, i controlli saranno svolti direttamente dall'OdV.

3. Ogni sei mesi l'OdV provvederà poi alla verifica di tutte le segnalazioni ricevute, di tutte le azioni intraprese e di tutte le sanzioni irrogate, realizzando un report, da trasmettere al



Rappresentante Legale, contenente anche le eventuali proposte di integrazione e miglioramento dell'intero sistema di gestione implementato.

L'Organismo di Vigilanza valuterà la necessità o meno di apportare modifiche/integrazioni alla documentazione emessa a seguito di:

- Modifiche normative riguardanti l'introduzione di nuovi reati;
- Modifiche rilevanti nella struttura aziendale;
- Segnalazione di punti di debolezza del Modello da parte del Personale della società;
- Introduzione di nuovi rilevanti processi aziendali interessati dal decreto in oggetto.

L'integrazione del Modello, in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto 231/01 – è demandata al Rappresentante Legale di **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** il quale potrà aggiungere Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove norme rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto.

L'eventuale nomina dell'auditor dovrà essere approvata dall'OdV, e in caso di sua revoca da parte del Rappresentante Legale dovrà essere immediatamente data comunicazione all'OdV.



3 PARTE SPECIALE

3.1 Metodologia della mappatura e dell'analisi dei rischi

In questa sezione del modello si procederà ad un'analisi dei reati previsti dal decreto ed una mappatura dei processi sensibili con la relativa indicazione dell'esposizione al rischio di violazioni del modello, che sarà valutata in base alla formula: **esposizione = probabilità x danno**.

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1					
	D1	D2	D3	D4	Danno

P: *probabilità* - **D:** *danno*;

Il segno da inserire nella casella di pertinenza è una **X**;

Rosso: *esposizione alta*

Arancione: *esposizione media*

Giallo: *esposizione bassa*

Verde: *inesistente o altamente improbabile*

La probabilità (**P**) di violazione del modello sarà data:

- *dal numero di violazioni già registrate;*
- *dal numero delle operazioni sensibili effettuate;*
- *dall'entità delle operazioni sensibili effettuate.*

Il danno (**D**) sarà dato:

- *dall'entità delle sanzioni irrogate dal decreto in caso di commissione del reato;*
- *dall'impatto che le sanzioni (soprattutto quelle interdittive) hanno sullo stato attuale della società;*
- *dal danno di immagine che la società potrà avere nei futuri rapporti economici.*

In base al livello di esposizione sono predisposte da **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** le misure indicate nella tabella sottostante, ferma restando la facoltà dell'OdV di prendere in considerazione, a seconda dei casi e del proprio libero giudizio, misure più articolate e/o severe per ognuna delle esposizioni considerate.

	Esposizione inesistente o altamente improbabile	Esposizione bassa	Esposizione media	Esposizione alta
Misure adottate	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione formativa annuale 	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione formativa annuale • Protocolli /linee Guida • Audit periodici pianificati • Sistema sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione formativa annuale • Protocolli • Audit periodici pianificati e non • Sistema sanzionatorio 	<ul style="list-style-type: none"> • Diffusione del Codice Etico • Sottoscrizione dell'informativa 231 • Sessione formativa annuale • Protocolli • Audit periodici pianificati e non • Sistema sanzionatorio (anche con applicazione delle sanzioni più pesanti)



3.2 Organizzazione dell'azienda

L'azienda si divide nelle seguenti aree funzionali, come indicato nelle seguenti tabelle, in appositi moduli maggiormente dettagliati "MOD. 23 Responsabilità autorità e mansioni operative":

Area	Risorse
RAPPRESENTANTE LEGALE	Tutte le risorse

Area	Risorse
DIRETTORE TECNICO	Personale sanitario

Area	Risorse
RESPONSABILE AMMINISTRAZIONE/ACCETTAZIONE	Personale Amministrativo/Acettazione

Area	Risorse
RESPONSABILE ACQUISTI	Personale amministrativo

Area	Risorse
RSPP	Personale rientrante nelle proprie competenze

3.3 Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

3.3.1 I reati nel dettaglio

Art. 317 c.p.- Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni » (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Art. 318 c.p.- Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (art. sostituito dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Art. 319 c.p.- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Art. 319-bis c.p.- Circostanze aggravanti

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni. La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento

di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter c.p.- Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.(omissis comma 2). Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Art. 319-quater c.p.- Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Art. 320 c.p.- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Art. 321 c.p.- Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p.- Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace,

qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p.- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:*

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. (art. modificato dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012).

Art. 640 c.p.- Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a due milioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 316-bis c.p.- Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p.- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da

sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis c.p.- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.


Art. 640-ter c.p.- Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 5 1,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

3.3.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai rapporti con la P.A. si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Attività di approvazione ed autorizzazione e controllo proprie della funzione• Rapporti con autorità preposte al controllo• Selezione e assunzione personale• Supervisione sulla gestione del budget regionale• Selezione fornitori



Responsabile acquisti	<ul style="list-style-type: none">• Acquisto di beni, beni di investimento, servizi di manutenzione, servizi di consulenza• Rapporti con autorità preposte al controllo• Gestione del credito• Ottenimento di concessioni e autorizzazioni• Gestione del ciclo passivo• Gestione dell'omaggistica• Selezione fornitori
Direttore tecnico	<ul style="list-style-type: none">• Rapporti con autorità preposte al controllo
Responsabile Amministrazione/Accettazione	<ul style="list-style-type: none">• Rapporti con autorità preposte al controllo• Gestione dei rapporti con i consulenti per adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, redazione dei bilanci ed adempimenti normativi in generale• Gestione del budget regionale• Gestione del personale• Gestione e controllo dell'attività dei consulenti del lavoro• Gestione dell'omaggistica• Gestione dei rapporti con gli enti della P.A.
RSPP	<ul style="list-style-type: none">• Rapporti con autorità preposte al controllo

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2			X		
P1					
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio medio.

3.4 Reati Societari

3.4.1 I reati nel dettaglio

Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsita' o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla societa' per conto di terzi.

La punibilita' e' esclusa se le falsita' o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della societa' o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilita' e' comunque esclusa se le falsita' o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non e' punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

Art. 262-bis c.c. - Fatti di lieve entita'

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entita', tenuto conto della natura e delle dimensioni della societa' e delle modalita' o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano piu' grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano societa' che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto e' procedibile a querela della societa', dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2623 c.c. - Falso in prospetto

Chiunque allo scopo di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 2624 c.c. - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione.

I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla

predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. - Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (art. introdotto dalla Legge Anticorruzione del Novembre 2012)

Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i

quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3.4.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati societari si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Attività di approvazione ed autorizzazione e controllo proprie della funzione• Supervisione sulla gestione del budget regionale
Responsabile acquisti	<ul style="list-style-type: none">• Gestione del ciclo passivo
Responsabile Amministrazione/Accettazione	<ul style="list-style-type: none">• Gestione dei rapporti con i consulenti per adempimenti fiscali, contabili, previdenziali, redazione dei bilanci ed adempimenti normativi in generale• Gestione ciclo passivo e attivo• Gestione del budget regionale
RSPP	
Direttore Tecnico	
Direttore sanitario	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1		X			
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

3.5 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

3.5.1 I reati nel dettaglio

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché delitti, diversi da quelli sopra indicati, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

3.5.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	
Responsabile acquisti	
Direttore Tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	
RSPP	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1	X				
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio inesistente od altamente improbabile.

3.6 Reati contro la persona

3.6.1 I reati nel dettaglio

Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù.

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 600-bis c.p. - Prostituzione minorile.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

Art. 600-ter c.p. - Pornografia minorile.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni

pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Art. 600-quater c.p. - Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quinquies c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Art. 601 c.p. - Tratta di persone.

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare

ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

3.6.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati contro la personalità individuale si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Attività di approvazione ed autorizzazione e controllo proprie della funzione
Responsabile acquisti	
Direttore Tecnico	<ul style="list-style-type: none">• Compiti propri della mansione
Responsabile Amministrazione/Accettazione	
RSPP	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1		X			
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

3.7 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

3.7.1 I reati nel dettaglio

Art. 648. c.p. – Ricettazione.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-quater c.p. – Confisca.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione ai reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

3.7.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati riguardanti la ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	
Responsabile acquisti	<ul style="list-style-type: none">• Acquisto di beni, beni di investimento, servizi di manutenzione, servizi di consulenza
Direttore tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	



RSPP	
-------------	--

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1	X				
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio inesistente o altamente improbabile.

3.8 Reati relativi al diritto d'autore

3.8.1 I reati nel dettaglio

Art. 171 l. n. 633/1941

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis l. n. 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. n. 633/1941

1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure

tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies l. n. 633/1941

1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. n. 633/1941

1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

3.8.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati contro il diritto d'autore si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Attività di approvazione ed autorizzazione e controllo proprie della funzione

Responsabile acquisti	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di beni, beni di investimento, servizi di manutenzione, servizi di consulenza
Direttore Tecnico	
Responsabile Amministrazione /Accettazione	
RSPP	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4	■	■	■	■	
P3	■	■	■	■	
P2	■ X	■	■	■	
P1	■	■	■	■	
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

3.9 Abusi di mercato

3.9.1 I reati nel dettaglio

Art. 25 Sexies D.Lgs. n. 231/01

Abusi di mercato (normativa applicabile solo a Società quotate in borsa).

In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3.9.2 Processi sensibili ed analisi correlata

La Società non è quotata in borsa, tale reato non è pertanto applicabile.

3.10 Reati connessi alla criminalità organizzata

3.10.1 I reati nel dettaglio

Art. 416-bis. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. (1)

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. (1)

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove (1) a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici (1) a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere (1), che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso.

La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro.

Art. 630. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove

decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

(art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

3.10.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati connessi alla criminalità organizzata si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	
Responsabile acquisti	
Direttore Tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	
RSPP	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1	X				
	D1	D2	D3	D4	Danno



Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio inesistente o altamente improbabile.

3.11 Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

3.11.1 I reati nel dettaglio

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9 e modificato dal Dlgs 81/08]

art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per

le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

3.11.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Attività di approvazione ed autorizzazione e controllo proprie della funzione
Responsabile acquisti	<ul style="list-style-type: none">• Gestione dei rapporti con i consulenti per adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro.• Selezione dei fornitori• Acquisto di beni e servizi funzionali alla sicurezza sul lavoro
Direttore tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	

RSPP	<ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con autorità preposte al controllo • Adempimenti propri della mansione come previsto dal D.Lgs. 81/01
-------------	---

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2			X		
P1					
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio medio.

La società sta valutando l'adozione di un sistema di gestione sulla sicurezza conforme allo standard OHSAS 18001:2007.

3.12 Reati contro l'industria ed il commercio

3.12.1 I reati nel dettaglio

Art. 513. Turbata libertà dell'industria o del commercio.

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis. Illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514. Frodi contro le industrie nazionali.

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515. Frode nell'esercizio del commercio.

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-bis. Circostanza aggravante.

Le pene stabilite dagli articoli 515, 516 e 517 sono aumentate se i fatti da essi previsti hanno ad oggetto alimenti o bevande la cui denominazione di origine o geografica o le cui specificità sono protette dalle norme vigenti.

Negli stessi casi, il giudice, nel pronunciare condanna, può disporre, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, ovvero la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

Art. 517-ter. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater Contraffazione di indicazioni Geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarre profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.

3.12.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati contro l'industria ed il commercio si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	
Responsabile acquisti	



Direttore Tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	
RSPP	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1	X				
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio inesistente o altamente improbabile.

3.13 Reati informatici

3.13.1 I reati nel dettaglio

Art. 491-bis. Documenti informatici.

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato **avente efficacia probatoria** ⁽¹⁾, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. [A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.] ⁽²⁾*

Art. 615-ter. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Art. 617-quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Articolo 635-ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 635-quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Articolo 640-quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

3.13.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati informatici si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Attività di approvazione ed autorizzazione e controllo proprie della funzione• Comunicazioni elettroniche con enti della P.A.

Responsabile acquisti	<ul style="list-style-type: none"> • Supervisione sui SW
Direttore Tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazioni elettroniche con enti della P.A.
RSPP	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1			X		
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

3.14 Reati transnazionali

3.14.1 I reati nel dettaglio

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)

L'art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- *Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);*
- *Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);*
- *Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);*
- *Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);*
- *Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogate dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. F);*
- *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. F);*
- *Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);*
- *Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);*
- *Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).*

3.14.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati transnazionali presi in esame dal decreto si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante



Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	
Responsabile acquisti	
Direttore Tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	
RSPP	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1	X				
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio inesistente o altamente improbabile.

3.15 Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

3.15.1 I reati nel dettaglio

Art. 453. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori ;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454. Alterazione di monete.

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 459. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Art. 461. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali.

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 2.065.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le disposizioni precedenti si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

3.15.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Attività di approvazione ed autorizzazione e controllo proprie della funzione
Responsabile acquisti	
Direttore tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	<ul style="list-style-type: none">• Ricezione pagamenti in contanti

RSPP	

Relativamente ai reati riguardanti la falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1		X			
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

3.16 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

3.16.1 I reati nel dettaglio

Art. 583-bis. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

3.16.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati riguardanti le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	
Responsabile acquisti	



Direttore Tecnico	
Responsabile Amministrazione/Acettazione	
RSPP	

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1	X				
	D1	D2	D3	D4	Danno

Nella struttura non è presente un ambulatorio Chirurgico.

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio inesistente o altamente improbabile.

3.17 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

3.17.1 I reati nel dettaglio

Art. 377-bis. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

3.17.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente al reato riguardante l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Attività di approvazione ed autorizzazione e controllo proprie della funzione• Gestione dei rapporti con il personale
Responsabile acquisti	<ul style="list-style-type: none">• Gestione dei rapporti con il personale
Responsabile Amministrazione/Accettazione	<ul style="list-style-type: none">• Gestione dei rapporti con il personale
Direttore Tecnico	<ul style="list-style-type: none">• Gestione dei rapporti con il personale

RSPP	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione dei rapporti con il personale
-------------	--

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1			X		
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

3.18 Reati Ambientali

3.18.1 I reati nel dettaglio

Art. 452 bis del Codice penale – Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.*
- Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.*

Art. 452 ter del Codice penale – Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale

Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

Art. 452 quater del Codice penale – Disastro Ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452 quinquies c.p.– Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452 sexies c.p.- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
 - 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.*
- Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta.'*

Art. 452 septies. Impedimento del controllo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452 octies c.p.– Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 e' diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis e' finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del

controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 452 terdecies c.p. – Omessa bonifica

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

Codice penale, art. 727-bis – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Codice penale, art. 733-bis. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

D.Lgs 152/06, art. 137 – Sanzioni penali

Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso discarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

D.Lgs 152/06, art. 256 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

Comma 3

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 5

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Comma 6, primo periodo

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

D.Lgs 152/06, art. 257 – Bonifica dei siti*Comma 1*

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

D.Lgs 152/06, art. 258 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari*Comma 4, secondo periodo*

Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

D.Lgs 152/06, art. 259 – Traffico illecito di rifiuti*Comma 1*

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d),

del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

D.Lgs 152/06, art. 260 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Comma 1

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

Comma 2

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

D.Lgs 152/06, art. 260-bis – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Comma 6

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Comma 7, secondo e terzo periodo

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Comma 8

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

D.Lgs 152/06, art. 279 – Sanzioni**Comma 5**

Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

L. 150/92, art. 1**Comma 1**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un

Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Comma 2

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

L. 150/92, art. 2

Commi 1 e 2

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2°, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

L. 150/92, art. 6

Comma 4

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

L. 150/92, art. 3-bis

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di

certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

L. 549/93, art. 3 – Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 6

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività ostituente illecito.

D.Lgs. 202/07, art. 8 – Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

D.Lgs. 202/07, art. 9 – Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

3.18.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati riguardante l'ambiente si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none"> Attività di approvazione ed autorizzazione proprie della funzione
Responsabile acquisti	<ul style="list-style-type: none"> Gestione dei rapporti le società di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi Tenuta dei rapporti con la società incaricata allo smaltimento dei rifiuti
Direttore tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	
RSPP	

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1		X			
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

3.19 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

3.19.1 I reati nel dettaglio

*Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecimo del D.lgs. 231/01)
[In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286].*

3.19.2 Processi sensibili ed analisi correlata

Relativamente ai reati riguardante l'ambiente si riscontrano in **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** i seguenti processi sensibili evidenziati nella tabella sottostante

Area	Processo sensibile
Rappresentante Legale	<ul style="list-style-type: none">• Gestione delle procedure di assunzione
Responsabile acquisti	
Direttore Tecnico	
Responsabile Amministrazione/Accettazione	<ul style="list-style-type: none">• Gestione delle procedure di assunzione
RSPP	<ul style="list-style-type: none">• Compiti propri della mansione

L'esposizione delle aree considerate al rischio di violazione del modello è la seguente:

Probabilità					
P4					
P3					
P2					
P1		X			
	D1	D2	D3	D4	Danno

Al fine di prevenire la realizzazione delle violazioni **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.** ha predisposto gli accorgimenti previsti per il rischio basso.

3.20 Procedura di segnalazione di operazione sensibile

Occorre dare debita evidenza - quando superino un certo valore determinato dal Rappresentante Legale con apposita disposizione interna - delle operazioni di erogazione/stipulazione/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio mediante procedure negoziate (affidamento diretto o trattativa privata) o mediante procedure ad evidenza pubblica (aperte o ristrette) essendo queste considerate, ai fini del presente Modello, come Operazioni Sensibili.

A tal fine, il Rappresentante Legale o un dirigente da questi incaricato deve nominare un **“responsabile interno”** per le Operazioni Sensibili sopra indicate, il quale è in generale il soggetto che gestisce tale operazione e ne costituisce il referente (sempre che da organigramma non esista già un soggetto preposto).

Il **“responsabile interno”** deve:

a) segnalare per iscritto all’Organismo di Vigilanza, all’inizio dell’Operazione Sensibile, l’avvio di tale Operazione Sensibile, compilando e trasmettendo all’Organismo di Vigilanza la **“scheda di segnalazione operazione sensibile”**, da cui risulti:

- il nome del **“responsabile interno”**;
- il nome di eventuali **“sub responsabili interni”**;
- l’indicazione delle parti, dell’oggetto e del valore dell’Operazione Sensibile;
- l’impegno da parte del **“responsabile interno”** al rispetto delle norme del D. Lgs. 231/2001.

b) predisporre ed aggiornare, nel corso dell’Operazione Sensibile, la **“scheda di segnalazione operazione sensibile”**, da cui risultino i dati già inseriti nonché:

- gli elementi e circostanze attinenti l’Operazione Sensibile acquisiti nel corso della stessa (ad esempio, movimenti di denaro, nomina di eventuali consulenti, data in cui è stata presentata l’offerta, verifiche fatte su eventuali Partner, impegni e garanzie sottoscritte dal Partner, ecc.);
- cronologia delle attività poste in essere ai fini della realizzazione dell’Operazione Sensibile, incluse le riunioni svolte al riguardo (il cui contenuto risulterà dai verbali di dette riunioni come previsti al successivo punto d);



c) annotare la chiusura dell'Operazione Sensibile nella “**scheda di segnalazione operazione sensibile**” ed inviare all'Organismo di Vigilanza copia della stessa aggiornata alla data della chiusura dell'Operazione Sensibile, salva la facoltà dell'Organismo di Vigilanza di accedere al file predisposto dal “responsabile interno” con riferimento ad ogni singola Operazione Sensibile di cui al successivo punto f);

d) curare la documentazione delle eventuali riunioni dalle quali scaturiscano decisioni rilevanti in merito all'Operazione Sensibile. La procedura di documentazione consiste nella compilazione di apposito verbale che dovrà contenere:

- l'identificazione dei partecipanti,
- luogo ed ora della riunione,
- oggetto dell'incontro,
- “messa a fuoco” di eventuali aree sensibili emerse nel corso della riunione.

Tali verbali devono essere allegati alla “**scheda di segnalazione operazione sensibile**” e saranno compilati, in assenza del “responsabile interno”, dal Dipendente che occupa la posizione più elevata gerarchicamente tra quelli partecipanti alla riunione;

f) curare la creazione di un file informatico o cartaceo da tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'Operazione Sensibile ed in particolare la “scheda di evidenza” (con le eventuali *check-list* e *memorandum* allegati), i verbali di cui al precedente punto d) e copie degli atti o contratti in cui si è concretizzata l'Operazione Sensibile.



4 PROTOCOLLI

4.1 Scopo e diffusione dei protocolli e dei modelli allegati

I protocolli sono volti a fornire regole generali di comportamento, cui devono conformarsi i soggetti destinatari, per ridurre a un livello ragionevole il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto in oggetto.

Ogni protocollo - identificato da titolo e codice numerico – è suddiviso in paragrafi indicanti:

- Scopo
- Campo di applicazione
- Descrizione delle attività
- Criteri operativi
- *Eventuali allegati*

Qualora si riscontri un elevato grado di esposizione verso uno o più reati previsti dal Decreto relativamente ad un determinato processo (o qualora l'OdV lo ritenga opportuno), al protocollo si accompagnano una o più procedure operative che hanno lo scopo definire specifiche modalità esecutive riguardanti l'applicazione del protocollo medesimo.

La redazione e l'aggiornamento dei protocolli e delle relative procedura è di competenza dell'OdV, che ne cura anche la gestione documentale secondo quanto previsto dal *Capitolo 2.2 paragrafo 3* del presente Modello.

4.2 Elenco dei protocolli aziendali

Di seguito si riportano i principali protocolli e le relative procedure adottate da **Gabinetto Fisiokinesiterapia Coriolano S.r.l.**:

- **PRO. 1 Protocollo per la selezione e gestione del personale**, che gestirà la modalità di selezione ed assunzione del personale e gli aspetti connessi alla gestione del rapporto di lavoro;
- **PRO. 2 Protocollo per la gestione degli approvvigionamenti**, che gestirà gli acquisti e la qualificazione dei fornitori;

- **PRO. 3 Protocollo per la prevenzione dei reati societari**, che focalizzando la propria attenzione sulla redazione del bilancio gestirà le misure da adottare per evitare la commissione dei reati societari previsti dal decreto;
- **PRO. 4 Protocollo per la prevenzione dei reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro**, che gestirà il coordinamento del Modello 231 con il DVR redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, per le tematiche riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- **PRO. 5 Protocollo per la prevenzione dei reati informatici**, che gestirà il complesso degli adempimenti tesi alla prevenzione dei reati informatici e di quelli previsti dal GDPR Reg. UE 679/16 e D.Lgs. 101/18;
- **PRO. 6 Protocollo per la prevenzione dei reati contro la persona**, che gestirà il complesso degli adempimenti tesi alla prevenzione dei reati contro la persona;
- **PRO. 7 Protocollo per la prevenzione dei reati contro l'ambiente**, che gestirà il complesso degli adempimenti tesi alla prevenzione dei reati relativi all'ambiente;
- **PRO. 8 Protocollo per la prevenzione dei reati contro la P.A.**, che gestirà il complesso degli adempimenti tesi alla prevenzione dei reati di corruzione e concussione, ecc.;
- **PRO. 9 Protocollo per la prevenzione dei reati inerenti al diritto d'autore**, che gestirà il complesso degli adempimenti tesi alla prevenzione dei reati relativi al diritto d'autore;
- **PRO. 10 Protocollo per la prevenzione dei reati inerenti all'Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**, che gestirà il complesso degli adempimenti relativi all'assunzione di cittadini stranieri.

Oltre ai protocolli potranno essere predisposte, a cura del diretto generale e approvati dall'OdV, delle Linee Guida, che vadano a raccomandare comportamenti ed atteggiamenti da adottare al fine di prevenire condotte irregolari o illecite.

Le deroghe alle disposizioni del presente manuale, dei protocolli e delle linee guida sono ammessi solo in casi di necessità ed urgenza e devono essere tutti motivati dalla funzione richiedente ed autorizzati dal responsabile di funzione tramite la sottoscrizione di un apposito modulo (MOD. 21 Operazioni in deroga).

Il sindacato obbligatorio dell'OdV potrà essere contestuale (preferibile) o successivo alla realizzazione dell'operazione in deroga (in tale caso oltre ai requisiti di necessità ed urgenza dovrà sussistere la concreta possibilità di un grave pregiudizio per il business aziendale). L'OdV in caso di giudizio negativo bloccherà o vieterà l'operazione in oggetto per il futuro, oppure la



autorizzerà; in questo ultimo caso potrà modificare la documentazione esistente proceduralizzando l'operazione.